

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Decreto”), recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» (nel seguito, gli “Enti”), introduce nell’ordinamento italiano un peculiare regime di responsabilità a carico delle società per una serie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio delle stesse:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima (c.d. “soggetti in posizione apicale”);
- (ii) da persone fisiche soggette alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “soggetti sottoposti”).

Come noto, nel mese di settembre 2000 il legislatore italiano ha delegato il Governo, con la legge n° 300/00, ad adottare un Decreto Legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

Tale disciplina è stata regolamentata con il D.Lgs 231/01, che prevede nuovi principi in materia di responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da alcuni reati contro la pubblica amministrazione (primi fra tutti la concussione e la corruzione).

Ai dispositivi si è aggiunta con data 23 novembre 2001 la legge 409 che introduce con l’art. 25 bis i reati di falso nummario

Successivamente, nell’ottobre del 2001, con la legge 366/01, il legislatore ha delegato il Governo per l’emanazione di uno o più Decreti Legislativi concernenti la riforma organica delle società di capitali e cooperative e la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.

In virtù di tale delega, il Governo ha emanato il D.Lgs. 61/02, che ha appunto disciplinato gli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Tale D.Lgs. ha, tra l’altro, integrato il D.Lgs 231/01, estendendo le categorie di reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa per le società commerciali anche ai reati societari introducendo l’art. 25 ter per i reati societari.

Il legislatore con la L.7 del 14 gennaio 2003 con l’art. 3 ha introdotto l’art. 25 quater per i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, l’11 agosto 2003 con legge 228 all’art. 5 ha introdotto l’art. 25 quinquies per i reati contro la personalità individuale, il 18 aprile 2005 con la legge 65 ha introdotto l’art. 25 sexies per i reati di market abuse, il 16 marzo 2006 con la Legge 146 ha allargato l’applicazione della L.231/2001 ai reati transazionali e con il 25 agosto 2007 con la L. 123 all’art. 9 ha introdotto l’art. 25 septies per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro innovata con il D.Lgs 81/2008 all’art. 7.

, il 21 novembre 2007 all’art. 63 del il D.Lgs. 231 ha istituito l’art. 25 octies per reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il legislatore è intervenuto ancora per cui il 9 aprile 2008 con l’Art. 300 d.Lgs 81, sostituisce l’art. 25 septies per i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; il 18 marzo 2008 con l’art. 7 della L.48, ha introdotto l’art. 24 – bis per i reati sulla criminalità informatica.

Il legislatore è intervenuto ulteriormente con la Legge 99 del 23 luglio 2009 modificando ancora il D.lgs 231/2001 con l’art.15 comma 7 e disponendo altri reati presupposto disposti al neo articoli 24-ter riguardante i delitti di criminalità organizzata; 25-bis.1 riguardante i delitti contro l’industria e il commercio; 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore.

Il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 121 del 7 luglio 2011 art. 2 comma 2 istituendo l'art. 25 undecies sui reati ambientali e con il comma 1 l'art. 25 decies sulla induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il legislatore è intervenuto ancora con il D.Lgs 109 del 16 luglio 2012 art. 2 comma 1 istituendo l'art. 25 duodecies sul reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il legislatore è intervenuto da ultimo apportando novità con la L. 190 del 6 novembre 2012 art. 1 comma 75 in materia di reati commessi nei rapporti con la P.A e in materia di corruzione tra privati con il comma 77 modificando l'art. 25 ter

Il Decreto 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano, il concetto che, presupposto per la responsabilità amministrativa della Società (diretta, propria, autonoma e non solidale con l'autore del reato), sia il non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione e gestione) ad evitare che il fatto delittuoso venisse commesso.

La normativa citata ha attribuito pertanto rilevanza giuridica ai modelli organizzativi e di controllo, obbligando le società italiane ad un attento riesame dei meccanismi formali e sostanziali che regolamentano le attività previste dai D.Lgs. 231/01, e seguenti su esposte.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che l'Ente non risponda dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, «*un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

*Giotto Sim S.p.A.* (di seguito, la “**SIM**” o la “**Società**”), in linea con le prescrizioni del Decreto, si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”), nella convinzione che tale iniziativa possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla medesima cointeressati (clienti, fornitori, *partners*, collaboratori a diverso titolo), affinché gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Ai fini dell'adozione del Modello, la Società ha provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere, nonché delle proprie strutture organizzative, volte ad identificare i processi societari “sensibili” alla realizzazione degli illeciti indicati nel Decreto e, conseguentemente, individuare i “rischi reato” ravvisabili nei diversi settori di attività.

Il Modello si propone di definire un **sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo**, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti. La Società individua le componenti più rilevanti di tale sistema di controllo preventivo nelle seguenti:

- codice etico, finalizzato ad esprimere gli impegni, le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, l'insieme dei valori e dei principi, nonché le linee di comportamento cui devono attenersi amministratori, dipendenti e collaboratori della Società
- formalizzazione del sistema organizzativo e delle procedure aziendali, finalizzata a disciplinare modalità e tempistiche di svolgimento delle attività, garantire l'“oggettivazione” dei processi decisionali e a definire con chiarezza compiti e responsabilità assegnati alle singole aree operative, attraverso l'espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri autorizzativi e di firma, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa

Al fine di garantirne l'efficace attuazione, la Società svolge un'**attività di costante comunicazione e formazione dei propri dipendenti** in ordine ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Modello e

ha previsto un **adeguato sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare il mancato rispetto di tali disposizioni.

Il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento è affidato, ai sensi del Decreto (art. 6, comma 1, lett. b), ad un «*organismo interno all'ente*», dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, l'**“Organismo di Vigilanza”**).

La Società si è dotata di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, nella persona di un Amministratore.

L'Organismo di Vigilanza della Società ha il compito di vigilare:

- a) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto
- b) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'eventuale accertamento di violazioni